

DECISIONE (UE, Euratom) 2018/994 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2018

che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

vista la proposta del Parlamento europeo,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) L'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto ⁽²⁾ («atto elettorale»), allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio ⁽³⁾, è entrato in vigore il 1° luglio 1978 ed è stato successivamente modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom ⁽⁴⁾.
- (2) Si rendono necessarie varie modifiche all'atto elettorale.
- (3) In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona in data 1° dicembre 2009, il Consiglio deve stabilire, secondo una procedura legislativa speciale, le disposizioni necessarie per l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto.
- (4) La trasparenza del processo elettorale e l'accesso a informazioni affidabili sono importanti per innalzare il livello di coscienza politica europea e per assicurare una solida affluenza alle urne ed è auspicabile che i cittadini dell'Unione siano informati con largo anticipo rispetto alle elezioni del Parlamento europeo sui candidati che si presentano a tali elezioni e sull'affiliazione di partiti politici nazionali a un partito politico europeo.
- (5) Al fine di incoraggiare la partecipazione degli elettori alle elezioni del Parlamento europeo e di sfruttare appieno le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico, gli Stati membri potrebbero prevedere, tra l'altro, la possibilità del voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via Internet garantendo nel contempo, in particolare, l'affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile.
- (6) I cittadini dell'Unione hanno il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione, in particolare votando o candidandosi alle elezioni del Parlamento europeo.

⁽¹⁾ Approvazione del 4 luglio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GUL 278 dell'8.10.1976, pag. 5.

⁽³⁾ Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (GUL 278 dell'8.10.1976, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom (GUL 283 del 21.10.2002, pag. 1).

